



BANDO DI CONCORSO

CONVITTI: OSPITALITA' RESIDENZIALE E DIURNA



Per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale per il conferimento di nuovi posti "residenziali" in convitto e per il "dopo scuola" in semiconvitto, presso le proprie strutture a gestione diretta nonché presso Convitti Nazionali e Annessi convenzionati.

ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015



I PRINCIPI DEL BANDO DI CONCORSO

Il merito

L'ospitalità è concessa a sostegno degli studi, in favore di giovani meritevoli; per questo motivo il primo requisito su cui si fondano sia l'ammissione al concorso che l'elaborazione della graduatoria, consiste nella votazione ottenuta al termine dell'anno scolastico 2013/2014.

La condizione economica

La vigente normativa prevede che l'erogazione di benefici sociali sia rapportata alla situazione economica del richiedente e del proprio nucleo familiare. Più in particolare, è stato individuato, con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) quale parametro di riferimento per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Per questo motivo il Bando prevede che l'ammissione al beneficio sia strettamente correlata alla condizione economica (ISEE) del nucleo familiare dello studente.

I SOGGETTI PREVISTI NEL BANDO

All'interno del Bando sono previste tre figure distinte che possono comparire nel modulo di domanda: **il titolare "dante causa", il beneficiario e il richiedente.**

Per soggetto Titolare (del diritto) o "dante causa", s'intende il dipendente o il pensionato pubblico, vivente o deceduto, che "genera" il diritto alla prestazione.

Per soggetto Beneficiario s'intende il giovane che può "concorrere" per fruire del beneficio: lo studente.

Per soggetto Richiedente s'intende chi presenta la domanda per l'attività sociale messa a bando.

In un caso, due dei tre soggetti possono coincidere. Ciò avviene quando il dante causa è vivente, per cui sarà lui stesso a presentare l'istanza, in tal caso il Richiedente coinciderà con il Titolare.

Di contro, i tre soggetti sono tre entità distinte, nel caso in cui il dante causa, Titolare del diritto, è deceduto o è privo di "potestà", e la domanda per il giovane, Beneficiario della prestazione, è presentata dall'altro genitore o dal suo tutore (soggetto Richiedente).

ATTENZIONE!

Ai fini del presente concorso, per poter presentare domanda, sussiste una condizione essenziale: occorre essere riconosciuti dall'Istituto come potenziali RICHIEDENTI della prestazione.

La Gestione Dipendenti Pubblici e la Gestione Assistenza Magistrale, conoscono tutti i loro iscritti e pensionati "Titolari" che, quindi, NON devono procedere con alcuna altra attività propedeutica oltre alla richiesta del PIN.



Di contro, altri "soggetti attivi" previsti dal presente bando, che non hanno di per sé rapporti diretti con l'Istituto, potrebbero non essere presenti in banca dati o, quantomeno, potrebbero non essere immediatamente "classificabili" come richiedenti; ne sono esempio: il coniuge di iscritto o di pensionato deceduto, il tutore di studente figlio o orfano di iscritto o pensionato, il figlio o orfano maggiorenne.

Tali soggetti, oltre a richiedere e a disporre del PIN, dovranno necessariamente "farsi riconoscere" dall'Istituto, presentando opportuna richiesta di iscrizione in banca dati.

La richiesta va presentata alla Direzione Provinciale Inps della Gestione Dipendenti Pubblici competente, compilando il modulo "Iscrizione in banca dati" scaricabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it Area Gestione Dipendenti Pubblici attraverso i canali di seguito elencati:

- sportello della sede Inps competente;
- posta elettronica certificata (PEC), allegando copia digitalizzata del modulo compilato;
- posta elettronica non certificata, allegando al modulo copia di un documento di identità valido;
- raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando al modulo copia di un documento di identità valido;
- fax, allegando al modulo copia di un documento d'identità valido.

Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica, sono reperibili sul sito www.inps.it Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione "Contatti"/ Strutture Territoriali / Sedi Provinciali e Territoriali.

IL PIN ON LINE

Oltre all'iscrizione nella banca dati dei "potenziali richiedenti", è essenziale per inoltrare la domanda il possesso del codice PIN che consente l'accesso a tutti i Servizi online del portale Inps.

Il PIN è un codice univoco identificativo, personale, che rileva l'identità del richiedente consentendogli l'accesso ai servizi ai quali ha diritto. Per presentare domanda di partecipazione è sufficiente dotarsi di un "PIN semplice"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo", necessario per richiedere altre prestazioni quali ad esempio la pensione.

Il PIN si può richiedere:

- tramite il sito www.inps.it > menu Servizi online > Il Pin online,
- attraverso il Contact Center Multicanale
- oppure presso le sedi Inps.



Richiedendo il PIN attraverso il portale web dell'Istituto o tramite il Contact Center Multicanale, si otterrà un codice provvisorio di 16 caratteri. La prima parte (composta dai primi 8 caratteri) verrà inviata per email o tramite SMS, la seconda parte invece, verrà spedita per posta ordinaria all'indirizzo di residenza indicato. Dopo aver effettuato il primo accesso, il sistema genera automaticamente un nuovo PIN semplificato, composto da soli 8 caratteri, con il quale effettuare i successivi accessi.

ATTENZIONE!

Per ottenere il PIN tramite la procedura sul sito www.inps.it o il Contact Center 803164 gratuito da rete fissa occorrono alcuni giorni. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda per il Bando di Concorso "Convitti : Ospitalità Residenziale e Diurna" da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

Art. 1 IL BENEFICIO A CONCORSO

1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del 28 luglio 1998, l'INPS - Gestione dipendenti pubblici indice, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per conferire nuovi posti "residenziali" in convitto e per il "dopo scuola" in semiconvitto, presso le n. 5 strutture INPS a gestione diretta nonché presso n. 43 *Convitti Nazionali convenzionati* e presso n. 11 *Convitti Annessi alle scuole pubbliche convenzionati*, come da elenco allegato al Bando di Concorso e nel limite delle risorse disponibili per gli anni 2014 e 2015.

1.2 Presso le proprie strutture, di Anagni (FR), Arezzo, Caltagirone (CT), Sansepolcro (AR) e Spoleto (PG):

a) *Nella formula "residenziale" in Convitto*, l'INPS - Gestione dipendenti pubblici fornisce l'ospitalità alberghiera in formula tutto compreso, assistenza e vigilanza continuativa, sostegno didattico, attività culturali, ricreative e sportive e assistenza infermieristica.

b) *Nella formula "dopo scuola" in semiconvitto*, l'INPS - Gestione dipendenti pubblici fornisce tutte le predette prestazioni, ad eccezione, ovviamente, dei servizi inerenti l'alloggio, il lavaggio e la stiratura biancheria.

1.3 Per i Convitti convenzionati (di cui all'allegato elenco), l'INPS - Gestione dipendenti pubblici assume a proprio carico una quota della retta per i servizi previsti esclusivamente dal Regolamento di ciascun Convitto.

Art. 2 I SOGGETTI CHE POSSONO FARE DOMANDA

2.1 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98 "Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della *L. 23 dicembre 1998, n.662*", possono partecipare al concorso i figli e gli orfani, e loro equiparati, dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione, già assistiti da INPDAP.



2.2 Sono altresì ammessi al concorso i figli dei dipendenti o pensionati pubblici, iscritti al Fondo Credito per effetto del D.M. 45/07. Il Decreto Ministeriale 45/07 ha esteso la possibilità di usufruire delle prestazioni creditizie e sociali dell'Istituto anche ai dipendenti e pensionati pubblici non assistiti a livello previdenziale dalla Gestione Dipendenti Pubblici, attraverso l'iscrizione volontaria al Fondo Credito.

2.3 Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico di ascendente diretto. Sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro. Sono, infine, equiparati ad orfani, i figli di genitori iscritti NON legalmente riconosciuti dall'altro genitore.

2.4 Non possono presentare domanda gli studenti che siano in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica* o che siano già stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria. Sono, inoltre, esclusi dal concorso coloro che hanno subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.

*Definizione Ritardo Carriera Scolastica:

2.5 Per tutti i partecipanti, l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indifferentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definito in 5 anni per la scuola primaria, 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado.

2.6 I giovani studenti dovranno, in ogni caso, risultare già iscritti presso una scuola del luogo di residenza. Tale circostanza consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'iscrizione stessa presso una scuola del territorio del Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studio.

Art. 3 DURATA DEL BENEFICIO

3.1 Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi di scuola primaria, secondaria di I° e II° grado, sempreché non intervengano cause gravi che ne comportino la revoca e purché rimanga inalterata la posizione previdenziale dell'iscritto.

3.2 In caso mancata ammissione dello studente alla classe successiva, previo parere favorevole del Rettore, il beneficio della permanenza potrà essere rinnovato per una sola volta per i figli degli iscritti e per due anni consecutivi, per gli orfani.

3.3 I servizi erogati ed il contributo a carico delle famiglie potranno mutare per gli anni successivi a quello di partecipazione. Quanto detto in funzione della eventuale ridefinizione dei servizi offerti da ciascuna struttura nonché dell'attestazione ISEE che ogni nucleo familiare dovrà far elaborare all'inizio di ogni anno scolastico.



Art. 4 LA DOMANDA – MODALITÀ E TERMINI DI INVIO TELEMATICO

4.1 La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere trasmessa, **esclusivamente, per via telematica** attraverso la sezione "Servizi In Linea" nell'area riservata al concorrente, presente sul sito www.inps.it. Seguendo il seguente percorso: Servizi on line > Area ex INPDAP > ACCESSO (alla propria area riservata digitando Codice fiscale) > per area tematica > attività sociali > Collegi Universitari, Convitti e Semiconvitti - Domanda.

4.2 Le domande devono essere trasmesse dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza (in qualità di titolare/richiedente) o dal genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti) e nel caso di concorrente maggiorenne (alla data di presentazione della domanda), dal medesimo studente (in qualità di richiedente/beneficiario), **entro le ore 12.00 del 31 luglio 2014.**

4.3 Nella domanda deve essere indicata, oltre alla tipologia di beneficio richiesto, ovverosia "convitto" o "semiconvitto", anche la struttura prescelta comprensiva dell'eventuale seconda opzione di destinazione.

4.4 In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto, e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di **Contact Center INPS, al numero 803164**, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale; anche in tal caso occorre, comunque, essere in possesso del PIN e dell'iscrizione in banca dati.

4.5 Per l'invio della domanda **è indispensabile l'inserimento dei riferimenti telefonici mobili e dell'indirizzo email**, per agevolare le comunicazioni con l'utenza.

4.6 L'iter amministrativo della domanda è costantemente visualizzabile sul proprio spazio nella sezione "Servizi in linea" riservata e dedicata a ciascun richiedente. In particolare è possibile visualizzare le domande in corso di compilazione, le domande inviate, seguire l'iter burocratico della pratica, la struttura assegnata e l'esito.

4.7 **Si precisa che tutte le domande precedenti l'ultima inviata verranno annullate. Per questo motivo, tutte quelle antecedenti l'ultima non saranno prese in considerazione.**

Art. 5 GRADUATORIE - CRITERI

5.1 Con *precedenza assoluta per gli orfani*, le graduatorie del concorso, redatte per ciascuna tipologia di beneficio e struttura in base alla preferenza dei concorrenti, saranno predisposte sommando il punteggio della votazione media conseguita al termine dell'anno scolastico 2013/2014 con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE, come di seguito meglio specificato;



ISEE	Punti
Inferiore a € 8.000,00	5
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	4
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	3
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	2
Da € 32.000,01 a € 44.000,00	1
Superiore a € 44.000,01	0

5.2 **Agli studenti con giudizio scolastico sospeso o che non hanno ottenuto la promozione** alla classe superiore o che non abbiano frequentato la scuola per motivi attribuibili a cause di forza maggiore o malattia certificata, verrà assegnato d'Ufficio, per il risultato scolastico, un punteggio pari a "0". Per quest'ultimo motivo, verranno graduati in base al solo punteggio relativo alla fascia ISEE di appartenenza.

5.3 A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso.

5.4 In caso di mancata elaborazione dell'attestazione ISEE, **la domanda verrà rigettata.**

5.5 Nel caso il concorrente NON risultasse vincitore presso la prima struttura prescelta, concorrerà per la struttura di seconda opzione indicata all'atto della domanda.

5.6 **I vincitori del concorso riceveranno comunicazione dall'Istituto e dovranno fornire accettazione del beneficio entro dieci giorni dalla comunicazione stessa alle Direzioni provinciali INPS** – Gestione dipendenti pubblici nella cui competenza territoriale è collocato il Convitto convenzionato prescelto o, nel caso di Convitti INPS, direttamente presso la sede degli stessi. In caso di rinunce, i posti rimasti disponibili saranno assegnati in ordine di precedenza agli altri aspiranti utilmente inclusi nella graduatoria.

5.7 I vincitori del concorso dovranno, **a pena di decadenza dal beneficio**, prendere possesso dei posti alla data comunicata dal Convitto, salvo brevi proroghe che la Direzione del Convitto potrà accordare per giustificati motivi.

5.8 L'ammissione ai Convitti Nazionali è prevista alle condizioni giuridico/economiche praticate dall'Istituto, mentre l'ospitalità è soggetta alle norme del Regolamento interno di ciascun Convitto.

5.9 Alla data di ingresso presso la struttura dovrà inoltre essere consegnata, debitamente compilata, la Scheda Sanitaria rilasciata dal medico di base. Essa dovrà riportare la dicitura dalla quale risulti lo stato di buona salute ma, anche, l'idoneità alla vita comunitaria. La famiglia si impegna a far conoscere all'Istituto eventuali handicap



che possano determinare difficoltà del ragazzo con riferimento alla vita di relazione, così come handicap sia motori che fisici.

5.10 Contributo a carico delle famiglie - Fasce ISEE

L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, **presso le strutture INPS**, prevede un contributo ANNUO a carico delle famiglie come sotto definito:

ISEE	Semi Convitto	Convitto
Inferiore a € 8.000,00	350,00	500,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	500,00	750,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	650,00	1.000,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	800,00	1.250,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	950,00	1.500,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	1.100,00	1.750,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	1.250,00	2.000,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	1.400,00	2.250,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	1.600,00	2.500,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	1.800,00	2.750,00
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	2.000,00	3.000,00
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	2.200,00	3.250,00
Da € 92.000,01 a € 300.000,00	2.400,00	3.500,00
Superiore a € 300.000,01	2.600,00	3.750,00

5.11 L'ospitalità in convitto e semiconvitto, **presso le strutture Convenzionate**, prevede un contributo a carico delle famiglie sulla retta stabilita dal convitto (di cui all'allegato), come di seguito definito:

ISEE	% sul costo del soggiorno
Inferiore a € 8.000,00	20 %
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	22 %
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	25 %
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	27 %
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	30 %
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	32 %



Da € 28.000,01 a € 32.000,00	35 %
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	37 %
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	40 %
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	45 %
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	50 %
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	55 %
Da € 92.000,01 a € 300.000,00	60 %
Superiore a € 300.000,01	65 %

5.12 Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite da ciascun Convitto.

Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture.

5.13 In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo dovrà essere versato:

- in relazione al periodo di reale presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;
- nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il 28 del mese di febbraio 2016;
- per intero, se il ritiro avviene dopo il giorno 28 del mese di febbraio 2016.

5.14 Per gli anni successivi è necessario, ad ogni inizio di anno scolastico, far elaborare una nuova attestazione ISEE per l'eventuale ridefinizione del contributo a carico delle famiglie.

5.15 Il "Fondo di Assistenza Magistrale" sosterrà, in favore dei propri utenti assistiti, l'onere della predetta quota a carico delle famiglie.

5.16 Il "Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato" sosterrà, in favore dei propri utenti assistiti, presso le sole strutture INPS a gestione diretta, l'onere dell'intera quota a carico delle famiglie, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 RICORSI

Eventuali richieste di riesame dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione Provinciale INPS – Gestione dipendenti pubblici territorialmente competente o al Convitto INPS, presso cui è stata effettuata l'opzione. Il ricorso è definito nei successivi 60 giorni con provvedimento espresso.



Art. 7 DOMANDE TARDIVE

7.1 Nel limite dei posti rimasti disponibili, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziare per l'anno finanziario in corso e, comunque, non prima del 1 settembre 2014, l'INPS - Gestione dipendenti pubblici, potrà valutare l'ammissione al beneficio di eventuali concorrenti ammessi (che abbiano presentato domande tardive) alla presentazione di domande tardive, di quelle domande presentate cioè oltre il termine di scadenza del bando.

7.2 Nell'eventualità di ingressi posticipati, il pagamento del contributo annuo sarà ridotto del 20% o del 40%, qualora questi avvengano, rispettivamente, dopo il giorno 30 del mese di novembre e dopo il giorno 31 del mese di gennaio.

7.3 La domanda tardiva deve essere presentata con le modalità definite di cui art.4 comma 1, a pena di irricevibilità, entro il termine del 31 marzo 2015.

Art. 8 UTENTI PRIVATI

8.1 Presso le sole strutture INPS, nel limite dei posti eventualmente rimasti disponibili e, comunque, non prima del 15 settembre 2014, dopo l'ammissione degli utenti istituzionali, per ciascuna tipologia di beneficio e per il solo anno scolastico 2014/2015, sarà possibile ammettere studenti "privati".

8.2 L'ammissione sarà effettuata per ordine di ricezione della domanda (in carta libera) e fino all'esaurimento degli eventuali posti disponibili.

8.3 Si precisa che la permanenza nella struttura INPS da parte dell'utente "privato" è soggetta a riconferma mensile, tenuto conto dell'eventualità della presentazione di domande tardive da parte di assistiti INPS - Gestione dipendenti pubblici ed ex ENAM i quali saranno sempre pretermessi a tutte le altre categorie di assistibili.

8.4 A carico della famiglia saranno addebitati mensilmente le quote forfettarie onnicomprensive pari a euro 300,00 per il servizio "dopo scuola" di semiconvitto, ed euro 500,00 per il servizio "residenziale" di convitto. La Direzione di ciascun Convitto potrà ridefinire le somme sopra descritte sulla base degli effettivi costi sostenuti.

NOTE INFORMATIVE

A) Comportamento generale dei Beneficiari

A.1 Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico della famiglia dei responsabili.

A.2 L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento del giovane al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro del giovane saranno a totale carico della famiglia.



B) Attestazione ISEE

B.1 Il Decreto Legislativo 109/1999 e s.m.i. prevede che l'erogazione dei benefici sociali sia rapportata all'Indicatore ISEE. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al proprio nucleo familiare. L'Attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS, direttamente o attraverso gli Enti

Convenzionati (C.a.f. Comuni, etc.) previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU, da parte del richiedente.

B.2 L'Attestazione ISEE, valida alla data di scadenza del presente Bando, riferita al nucleo familiare in cui compare il BENEFICIARIO, è obbligatoria per determinare i benefici assistenziali, così come meglio descritto nei successivi capoversi.

B.3 L'Attestazione sarà acquisita automaticamente dalla banca dati dell'Istituto. Prima di trasmettere la domanda on line, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare in cui compare il GIOVANE BENEFICIARIO, presso l'INPS o Ente con esso convenzionato (CAF, Comuni, etc.): ciò affinché durante l'istruttoria della pratica il sistema rilevi i valori ISEE corrispondenti.

B.4 Nel caso si sia proceduto già in tal senso e sia già stata emessa una Attestazione valida alla data di presentazione della domanda, non sarà necessario richiederne una nuova.

B.5 Per "presunzione di mantenimento", ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nel caso di partecipante maggiorenne, con nucleo familiare autonomo, qualora la suddetta attestazione sia di valore ISEE pari o inferiore a Euro 5.000,00, il valore utile ai fini della partecipazione al concorso, sarà, qualora non coincidente, relativo al nucleo familiare in cui compare il "titolare" o il genitore superstite (nel caso dei concorrenti orfani di iscritto o pensionato) anch'essa vigente alla data di scadenza del bando.

B.6 L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nella propria area riservata dei Servizi in Linea.

ATTENZIONE! Qualora, in fase d'istruttoria, il sistema non rilevi una valida Attestazione ISEE, relativa al nucleo familiare ove compaia il beneficiario, la domanda verrà respinta.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica dell'Attestazione da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario all'interno della medesima Attestazione (casi in cui il sistema non rilevi la presenza di Attestazione ISEE riferita al nucleo in cui compare il beneficiario).

Art. 10 ACCERTAMENTI

10.1 L'Istituto effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. n. 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni amministrative e penali previste.

10.2 Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l'Agenzia delle Entrate procederà con l'individuazione di



eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in sede di rilascio dell'Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando una sanzione compresa tra i 500,00 e i 5.000,00 euro. In tali casi l'Istituto procederà con la revoca e il recupero del beneficio concesso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto.

Il conferimento dei soli dati non contrassegnati da un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della domanda.

AVVISI

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente Bando.

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il servizio di **Contact Center 803164** (solo da numeri fissi); da cellulare è necessario chiamare lo **06 164 164**.

Il Responsabile del procedimento è il dr. Tullio Pirone – Dirigente Area Coordinamento prestazioni/servizi di welfare – della Direzione Centrale Credito e Welfare.

Roma, 30 giugno 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Maurizio Manente

